



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA

ORIGINALE

N.644 REG. GENERALE DEL 04-10-23
N.87 REG. RESPONSABILE DEL 04-10-23

Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 - 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI- COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L' ANNO 2023.

VISTO: per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 05-10-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con i seguenti atti:

- Decreto Sindacale n. 1 del 23.09.1998;
- Decreto Sindacale n. 3 del 23.06.1999;
- Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2000;
- Decreto Sindacale n. 4 del 09.06.2000;
- Decreto Sindacale n. 01/02 del 17.06.2002;
- Decreto Sindacale n. 01/04 del 05.07.2004;
- Decreto Sindacale n. 01/09 del 17.06.2009;
- Decreto Sindacale n. 09/12 del 28.12.2012;
- Decreto Sindacale n. 08/14 del 10.07.2014;
- Decreto Sindacale n. 03/15 del 19.02.2015;

CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2019/2024, con Decreto Sindacale n. 08 del 09.07.2019 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.60 in data 13/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2023-2025 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170 del D. Lgs. n.267/2000;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.40 in data 08/08/2022, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.22 in data 21/03/2023 ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.16 in data 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.17 in data 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione del Bilancio Finanziario 2023/ 2025;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale N.31 del 27/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2023;

PREMESSO che

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2023 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2023-2025 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2023;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 09/02/2023 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTI

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., circa le gli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

ATTESO che

- il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2023 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 assegnano al Responsabile del Settore Finanziario l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; – il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse

decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;

- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del Settore Finanziario, nella quale è incardinato il Servizio Personale, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

CONSIDERATO che il Comune

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2022, secondo il Rendiconto della gestione come si desume dall'atto di CC n. 24 del 01/06/2023 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'esercizio 2023;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 come si desume dagli atti e dalla relazione del Revisore

dei Conti Prot. 4138 del 05/05/2023 e che gli stanziamenti sul bilancio 2023, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICORDATO che

- o – l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Orsogna tale importo ammonta a euro 1.248,00 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- o l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019 (per il Comune di Orsogna tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a euro 693,53);

CONSIDERATO che

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche (c.d. differenziali);
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L. (per il Comune di Orsogna tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro 789,62 e resta confermato nel Fondo per il 2023 e per gli anni successivi);

VISTO che

l'articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2023):

- degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);
- del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

l'articolo 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1 (per il Comune di Orsogna tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2023, a euro 3.558,42 e resta confermato per gli anni successivi);

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla

data del 31/12/2018 (per il Comune di Orsogna n. 11 dipendenti) con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2023 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022 (per il Comune di Orsogna tale importo ammonta a complessivi euro 1.859,00);

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. 21/05/2018 ovvero "gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni" (per il Comune di Orsogna tale importo ammonta e euro 392,73);

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 in data 27/09/2023 ad oggetto "*COSTITUZIONE E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER IL CCDI PARTE NORMATIVA 2023/2025- E PARTE ECONOMICA 2023*";

RICORDATA la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2013;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che il calcolo presunto dei dipendenti in servizio al 31.12.2021, sulla base dei cedolini annui, non è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs 75/2017 non può essere adeguato in aumento in quanto non si rende necessario per il Comune di Orsogna alcuna modifica;

PRECISATO che per il calcolo succitato è stata adottata la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

DEDOTTO, quindi, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023 e che quest'ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2023, compatibili con leggi e limiti di spesa, con le quote dettagliatamente riportate nell'allegato prospetto

– per le risorse variabili ex art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, l'importo di € 667,40 quale integrazione discrezionale una tantum computata nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (come stabilito con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data 27/09/2023 e non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 con incidenza percentuale come di seguito: Fondo per il personale 64,20% - Fondo P.O. (ora E.Q.) 35,80%);

VISTO il prospetto (allegato alla presente deliberazione) avente ad oggetto la costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate - anno 2023 pari ad un totale lordo di € 113.551,14, oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 78.824,74;
- risorse variabili € 34.726,40;

DATO ATTO che alle somme sopra citate occorre applicare la decurtazione di € 616,53 (di cui risorse stabili €. 392,73 e risorse variabili €. 223,80) ed in ragione di ciò il totale netto del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 risulta essere di € 112.934,61 oltre oneri a carico dell'ente, così ripartito:

- Risorse stabili (post decurtazione) € 78.208,21
 - Risorse variabili (post decurtazione) € 34.726,40
(di cui totale fuori dal limite €. 7.219,07)
- Importo soggetto a limite € 105.715,54

EVIDENZIATO che il totale complessivo di € 105.715,54 rispetta il limite dell'anno 2016 ai sensi art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 112.934,61 come dal prospetto di Costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate – Anno 2023 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa (Progressioni economiche orizzontali storicizzate ed Indennità di comparto) ;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU dal Presidente della delegazione di Parte Pubblica;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022, il Fondo provvisorio per le risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo, al netto della decurtazione, pari ad € 112.934,61, di cui

- Risorse stabili € 78.208,21
- Risorse variabili € 34.726,40

come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile e/o mutata struttura dell'Ente ;

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;

DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali fissa e continuativa (Progressioni economiche orizzontali storicizzate ed Indennità di comparto);

DI DARE ATTO che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;

DI DARE ATTO che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il 2023, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore dei conti per l'anno 2023;

DI COMUNICARE, per i provvedimenti di competenza, il presente atto al Presidente della delegazione di Parte Pubblica ad acquisizione del parere preventivo del revisore dei Conti;

DI DARE ATTO che alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione

integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni provvederà il Responsabile della Pubblicazione e Trasparenza.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti del Segretario Comunale di cui all'art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all'art. 147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 04-10-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 09-10-2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, lì 09-10-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

**Costituzione Provvisoria del Fondo anno 2023
Comune di ORSOGNA
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**

Fonte	Codice Tab. 15 Conto annuale	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI NEL LIMITE D.LGS. 75/2017			
Art. 67 comma 1		Importo consolidato Personale definito CDI 2022	45.574,14
		Importo consolidato P.O. definito CDI 2022	25.415,00
		Importo unico consolidate anno 2017 -	70.989,14
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21/05/2018 Art. 79 comma 2 CCNL 16/11/2022		Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più erogati al personale cessato dal servizio nel 2022, comprensivo del rateo di 13 ^a mensilità e che confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera ed in ragione d'anno	392,73
Art. 67 comma 2 lett. e) Art. 67 comma 2 lett. f)		Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale solo per Regioni	0,00
Art. 67 comma 2 lett. g)		Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Art. 67 comma 2 lett. h)		Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
TOTALE RISORSE STABILI NEL LIMITE DLGS. 75/2017			71.381,87
RISORSE STABILI FUORI LIMITE D.LGS. 75/2017			
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/05/2018		Importo, su base annua, di € 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2015, è escluso dal limite 2016 ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018 (tal 2019)	1.248,00
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018		Importo previsto per aggiornare i differenziali delle PEO (vedi parere ARAN n. 2681/2019 del 05/04/2019). Tale importo, relativo all'anno 2019, è escluso dal limite 2016 ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018	693,53
Art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16/11/2022		Importo, su base annua, di € 84,50 per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018, che decorre dal 01/01/2021 e produce effetti a valere dall'anno 2023 (vedi comma 5) ed è escluso dal limite 2016 ai sensi dell'art. 79 comma 6, CCNL 16/11/2022	929,50
Art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 16/11/2022		Importo previsto per aggiornare i differenziali delle PEO (vedi parere ARAN CFL 174). Tale importo, relativo alla situazione al 01/01/2021, è escluso dal limite 2016 ai sensi dell'art. 79 comma 6, CCNL 16/11/2022	786,62
Art. 79 comma 1 bis CCNL 16/11/2022		Importo relativo alla quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale ed è escluso dal limite 2016 ai sensi dell'art. 79, comma 6, CCNL 16/11/2022	3.556,42
TOTALE			7.219,07
INCREMENTI VARIABILI NEL LIMITE D.LGS. 75/2017			
Art. 79 comma 2 lett. b) CCNL 16/11/2022		Risorse che in sede di contrattazione integrativa gli enti possono prevedere, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima su base annua dell'1,20% del monte salari riferito all'anno 1997	0,00
Art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16/11/2022		Risorse per scelte gestionali e organizzative (v. art. 15 - c. 5 - CCNL 1/4/1999)	0,00
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21/5/2018		Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente dal 6/06/2022 (392,73/365/206)	223,80
TOTALE			223,80
INCREMENTI VARIABILI FUORI LIMITE D.LGS. 75/2017			
Art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022		Risorse derivanti dai risparmi accertati a consuntivo per la disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999, l'importo, relativo all'anno 2022, confluisce tra le risorse variabili del fondo 2023 ed è escluso dal limite 2016	0,00
Art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022		Risorse che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, Legge n. 234/2021, gli enti possono prevedere, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima su base annua dell'0,22% del monte salari riferito all'anno 2018. Gli enti ripartiscono tali risorse in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 tra fondo e P.O. Tali risorse, per espressa previsione del comma 3, sono escluse dal limite 2016.	657,40
Art. 79 comma 3 lett. b) e comma 5 CCNL 16/11/2022		anno 2021 euro 84,5 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018	929,50
Art. 79 comma 3 lett. b) e comma 5 CCNL 16/11/2022		anno 2022 euro 84,5 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018	929,50
TOTALE			2.526,40
RISORSE VARIABILI FUORI LIMITE			
Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/05/2018		Incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 esclusi dal limite 2016 (Circolare MEF n. 17/2015, l'art. 1, comma 526, della L. n. 205/2017 e la delibera della Corte dei Conti-Sezione Autonome n. 5/SEZAUT/2017/OMIG del 10/04/2018). L'IMPORTO è stimato sulla base dell'indicazione fornita dal responsabile LL.PP. in sede di Bilancio di Previsione tenendo a riferimento il cronoprogramma dei lavori compensi ISTAT che ai sensi dell'art. 70-ter, comma 2, del CCNL 21/05/2018 che dispone che la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente con il contributo erogato dall'Istituto stesso è escluso dal limite 2016. L'importo è stimato sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili di Settore in sede di Bilancio di Previsione	27.200,00
			6.000,00
TOTALE			32.200,00
IMPORTI SOGGETTI AL LIMITE 2016			
RISORSE STABILI NEL LIMITE			71.381,87
di cui:			
RISORSE P.O. consolidate			25.415,00
RISORSE VARIABILI NEL LIMITE			223,80
TOTALE 2023 SOGGETTO AL LIMITE			71.605,67
LIMITE 2016			70.989,14
DECURTAZIONE (eventuale):			616,53
TOTALE FONDO 2023 CON LIMITE APPLICATO			70.989,14
IMPORTI NON SOGGETTI AL LIMITE 2016			0,00
RISORSE STABILI			7.219,07
RISORSE VARIABILI			34.726,40
TOTALE FONDO risorse stabili 2023			78.208,21
di cui:			
TOTALE FONDO fuori dal limite 2023			7.219,07
TOTALE FONDO risorse variabili 2023			34.726,40

